



Strategia energetica 2050: Potrò ancora usufruire della RIC?

Nell'ambito della Strategia energetica 2050 il sistema di promozione per la produzione di energia elettrica generata a partire da energie rinnovabili viene strutturato in maniera più efficace. Per fare ciò è necessario modificare la legge sull'energia (LENe) di cui è già disponibile un primo avamprogetto¹. Quali ripercussioni potrebbe avere per i gestori degli impianti l'approvazione delle modifiche nella forma proposta?

1) Il mio impianto è già in funzione e riceve una remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Ci sarà qualche cambiamento per me?	Per i progetti già in funzione che usufruiscono della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), le principali regole della RIC rimangono invariate. Ad es. la durata e il tasso della remunerazione restano quelli stabiliti al momento dell'adesione alla RIC.
2) Il mio impianto ha ottenuto una decisione RIC positiva, ma non è stato ancora costruito. Cosa mi aspetta ora?	La nuova legge non prevede più la remunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica per diversi impianti, ad es. gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni. Questa limitazione non si applica ai progetti che fino all'entrata in vigore della legge otterranno una decisione RIC positiva da parte di Swissgrid: essi potranno quindi usufruire della RIC. Tuttavia verranno applicati i tassi di remunerazione in vigore al momento della messa in funzione dell'impianto.
3) Il mio progetto è ancora nella lista d'attesa RIC. In futuro potrò ancora usufruire della RIC?	Per i progetti inseriti nella lista d'attesa RIC che al momento dell'entrata in vigore della legge non hanno ancora ottenuto una decisione positiva da Swissgrid, in linea di principio si applicano le nuove disposizioni di legge: <ul style="list-style-type: none">▪ agli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (< 10 kW) verranno riconosciuti aiuti unici agli investimenti pari al 30% dei costi d'investimento. Ciò si applica a tutti gli impianti compresi nella lista d'attesa, anche quelli già costruiti e in funzione. Attraverso questa misura è possibile promuovere un maggior numero di progetti. I restanti impianti di produzione (centrali idroelettriche di piccole dimensioni, centrali eoliche, geotermia e biomassa), in particolare gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (≥ 10 kW) continue-

¹ RS 730.0, avamprogetto in consultazione del 28 settembre 2012.



	<p>ranno a usufruire della remunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica. Con la nuova legge tuttavia verranno ridotte le durate della remunerazione;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ determinati impianti a biomassa, ad es. gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e gli impianti a gas di depurazione, in futuro saranno esclusi dalla RIC. Lo stesso vale per gli impianti che vengono "solo" ampliati o rinnovati in misura considerevole e non sono a tutti gli effetti <i>nuovi</i> impianti (eccezione: forza idrica).
4) In quale misura la lista d'attesa RIC potrà essere ulteriormente ridotta prima dell'entrata in vigore della nuova legge?	Nel 2013 e nel 2014 potrebbe essere approvato un contingente annuo per la tecnologia fotovoltaica di circa 50 MW. In questo modo è probabile che, entro la fine del 2014, vengano approvati tutti i progetti presentati prima dell'inizio del 2011.
5) Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia (Strategia energetica 2050) verrà eliminata la lista d'attesa?	Nell'ambito della Strategia energetica si prevede un notevole incremento dei mezzi finanziari per la promozione della produzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Non esisteranno più i contingenti (e di conseguenza tempi d'attesa vincolanti). Solamente per la tecnologia fotovoltaica saranno ancora previsti dei contingenti annui, per evitare un vertiginoso aumento dei costi e una "corsa" all'inoltro di richieste. A seconda del numero di domande quindi, potrebbe essere mantenuta una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici, sia per quelli di piccole dimensioni con aiuti agli investimenti che per quelli di grandi dimensioni con remunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica.
6) In cosa consiste la regola del consumo proprio?	Con la regola del consumo proprio ogni gestore di un impianto potrà stabilire su base volontaria il conteggio con il proprio gestore di rete in base ai flussi effettivi di energia: non si dovrà più immettere in rete tutta l'energia elettrica prodotta (secondi i calcoli), bensì solo quella non utilizzata nel luogo di produzione. In questo modo il gestore dell'impianto deve acquistare dal gestore di rete una quantità inferiore di energia elettrica, risparmia sui costi d'acquisto dell'energia elettrica e viene incentivato a produrre energia elettrica quando ne ha necessità. Quanto più il consumo e la produzione propria sono contemporanei, tanto minore è la quantità di energia da acquistare dal gestore di rete, il che contribuisce inoltre ad alleggerire la rete.
7) Chi può beneficiare della regola del consumo proprio?	In linea di principio tutti i gestori degli impianti possono beneficiare della regola del consumo proprio. I gestori che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica, con la regola del



	<p>consumo proprio ricevono l'indennità soltanto per l'energia elettrica effettivamente immessa in rete. Pertanto la regola del consumo proprio dovrebbe risultare interessante in particolare per i gestori di impianti che non partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica, ad es. i futuri beneficiari degli aiuti agli investimenti per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni.</p>
8) Quando verranno introdotte le modifiche della Strategia energetica 2050?	<p>Con l'avvio della procedura di consultazione tutte le cerchie interessate hanno la possibilità di prendere posizione in merito all'avamprogetto di legge entro la fine di gennaio 2013. Successivamente il progetto rielaborato verrà discusso in Parlamento (presumibilmente nell'autunno 2013). La legge entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2015. L'iter fino all'entrata in vigore della nuova legge sull'energia è ancora lungo ed è possibile che molte delle disposizioni qui proposte vengano ancora rielaborate o modificate.</p>

Stato: 28 settembre 2012